Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 luglio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 10 LUGLIO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emissione 1949 sorteggiate il 17 maggio 1963. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emissione 1948 sorteggiate il 17 maggio 1963. — **« Carbocrom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1963. — **« Monital » Impresa Sbarchi e Imbarchi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1963. — **Camesano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1963. — **« Cotonificio Rossi - S.p.A. », in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1963. — **« Dalmar », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1963. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni emissione 1953-1957 sorteggiate il 12 maggio 1963. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni emissione 1955-1975 sorteggiate il 12 maggio 1963. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Estrazione premi per l'anno 1963. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni emissioni 1948-1968 - 1949-1968 sorteggiate il 19 maggio 1963. — **Società per Azioni Commerciale Industriale Veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1963. — **Società Distribuzione Gas - SO.DI.GAS., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1963. — **Compagnia Italiana Alberghi Turistici S.p.A. « C.I.A.T.S.A. », in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1963. — **Società Fondiaria Agricola Industriale « S.F.A.I. », società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni 5 % di seconda emissione sorteggiate il 30 giugno 1963. — **Società Fondiaria Agricola Industriale « S.F.A.I. », società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni 3ª serie sorteggiate il 30 giugno 1963. — **Cartiera Italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1963. — **« S.A.A.D.E. » Soc. Az. Albergo des Etrangers, in Sanremo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1963. — **Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, società per azioni in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1963. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1956-1974 sorteggiate il 25 giugno 1963. — **Siev - Cittadella, società per azioni, in Padova:** Estrazione di obbligazioni. — **S.p.A. Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo - Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1963. — **Mirabello, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1963. — **« Fiat » Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1963, n. 904.

Riconoscimento della personalità giuridica della « ANASPED - Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali, a carattere apolitico ed a durata illimitata », con sede in Roma.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene riconosciuta la personalità giuridica della « ANASPED - Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali, a carattere apolitico ed a durata illimitata », con sede in Roma, costituita con rogito per notar Nicolò Bruno di Roma del 28 giugno 1959, n. 916 di repertorio, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma, e ne viene approvato lo statuto parzialmente modificato, giusta rogito datato 8 ottobre 1960 per notar Lucio Sanseverino di Boscotrecase (Napoli), n. 29232 di repertorio, registrato a Torre Annunziata.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 905.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Cancellata, nel comune di Lacedonia (Avellino).

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lacedonia in data 8 dicembre 1961, integrato con due dichiarazioni del 15 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Cancellata, nel comune di Lacedonia (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 906.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Mattinello Nuovo del comune di Galliera Veneta (Padova).

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 13 gennaio 1962, integrato con altro decreto del 18 stesso mese ed anno e con dichiarazione del 19 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Mottinello Nuovo del comune di Galliera Veneta (Padova) ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 907.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Rovereto (Trento).

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° novembre 1962, integrato con dichiarazione stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Rovereto (Trento), ed all'istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 908.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X nel comune di Mortara (Pavia).

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vigevano in data 1° settembre 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, nel comune di Mortara (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Coefficienti di aggiornamento al 1963 delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano, stabiliti a norma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 29 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste, nella quale il catasto è tuttora in fase di formazione;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla Commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3272, in data 21 marzo 1963, circa i coefficienti di aggiornamento al 1963 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1963 delle rendite catastali sono stabilite come segue:

	Simboli delle categorie	Coefficiente
I. *Immobili a destinazione ordinaria*:		
Gruppo *B*: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	—	—
Abitazioni di tipo signorile	A/1	50
Abitazioni di tipo civile	A/2	35
Abitazioni di tipo economico	A/3	30
Abitazioni di tipo popolare	A/4	
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	
Abitazioni di tipo rurale	A/6	20
Abitazioni in villini	A/7	35
Abitazioni in ville	A/8	50
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	40
Uffici e studi privati	A/10	65
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	30
Gruppo *B*: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	30
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	
Prigioni e riformatori	B/3	
Uffici pubblici	B/4	60
Scuole, laboratori scientifici	B/5	
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	
Gruppo *C*: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	75
Magazzini e locali di deposito	C/2	60
Laboratori per arti e mestieri	C/3	65
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	60
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	50
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	60
Tettoie chiuse od aperte	C/7	
II. *Immobili a destinazione speciale*:		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	60
III. *Immobili a destinazione particolare*:		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	30

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 65

(6327)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.
Sostituzione del presidente e del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria n. 13593 datata 4 aprile 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Brancacci Ermete, perchè trasferito ad altra sede, e il dott. Montera Francesco, recentemente collocato a riposo, rispettivamente presidente e vice presidente della citata Commissione, con l'avv. Trimarchi Luigi e con il dottor Maccarone Salvatore, il primo direttore e il secondo vice direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Trimarchi Luigi e il dott. Maccarone Salvatore sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, in sostituzione del dottor Brancacci Ermete e del dott. Montera Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(6429)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1963.
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle Borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1962 che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1963;

Vista la lettera del 16 maggio 1963, n. 163/G, della Unione dei comitati direttivi delle Borse valori italiane, ed il parere espresso al riguardo, con foglio del 5 giugno 1963, n. 171, dall'Associazione italiana agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere le richieste di modifica del calendario per le operazioni della liquidazione di Borsa per il mese di luglio 1963, e di abbinamento delle liquidazioni per i mesi di agosto e settembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione del mese di luglio 1963, che dovrebbero avere luogo nei giorni 18, 19, 22, 23, 25, 29, 30 e 31 di tale mese, secondo il calendario approvato con il decreto ministeriale 6 dicembre 1962, avranno invece luogo nei giorni sottoindicati:

Risposta premi: giovedì 18 luglio;
Riporti: venerdì 19 luglio;
Compensi e spunta: lunedì 22 luglio;
Presentazione fogli: martedì 23 luglio;
Correzione errori: giovedì 25 luglio;
Consegna titoli: venerdì 26 luglio;
Liquidazione: lunedì 29 luglio.

Art. 2.

Ferma restando la data del 20 agosto fissata per la risposta premi, le altre operazioni di Borsa per la liquidazione di agosto che, a termini del succitato decreto ministeriale 6 dicembre 1962, dovrebbero aver luogo nei giorni 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30 agosto 1963, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 settembre 1963.

Art. 3.

Durante le ferie estive per l'anno 1963, previste nel calendario dal 5 al 17 agosto, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte nei giorni non festivi per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando, in conformità di quanto disposto con l'art. 3 del decreto ministeriale 6 dicembre 1962, il seguente orario: dalle ore 11 alle ore 11,30 nel giorno di mercoledì 14 agosto; dalle ore 11,30 alle ore 12 in tutti gli altri giorni non festivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(6194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa, conclusa ad Ivrea il 16 maggio 1961.

Il 17 giugno 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1962, n. 1757, è stato effettuato a Berna lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa, conclusa ad Ivrea il 16 maggio 1961.

In conformità dell'art. 4 della Convenzione, questa è entrata in vigore il 17 giugno 1963.

(6459)

Concessioni di exequatur

In data 4 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mohsen El Sayed Abaza, Console generale della R.A.U. a Napoli, con giurisdizione sulle province della Calabria, Campania, Puglie, Basilicata e Sicilia.

(6387)

In data 4 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Debicke Van Der Noot, Console onorario del Lussemburgo a Milano.

(6391)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 luglio 1963:

Raponi Alberto, notaio residente nel comune di Trecenta, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna;

Alvisi Piero, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna;

Zoppi Secondo, notaio residente nel comune di Savigliano, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino;

Insabella Rosario, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Almese, stesso distretto.

(6495)

Con decreto ministeriale 6 luglio 1963:

de Stefano Salvatore, notaio residente nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Massafra, stesso distretto;

Lauricella Luigi, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di San Giovanni Bianco, distretto notarile di Bergamo;

Pomello Chinaglia Francesco, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Montagnana, stesso distretto;

Bocelli Antonio, notaio residente nel comune di Berceto, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Bedonia, stesso distretto;

Cucchiari Domenico, notaio residente nel comune di Torrita di Siena, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Montepulciano, stesso distretto.

(6497)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 6 luglio 1963 è stato revocato il decreto ministeriale 18 maggio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Milazzo Giuseppe nel comune di Ferrara, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo.

(6496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1963, registro n. 19 Interno, foglio n. 74, l'Amministrazione comunale di Arsoli (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.851.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1955 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6499)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1963, registro n. 19 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Colosimi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6498)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1963, il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6500)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in San Paolo Civitate (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1963, il dott. Celestino Scarimboli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in San Paolo Civitate (Foggia), già messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 7 ottobre 1960, in sostituzione del dott. Michele De Filippis, dimissionario.

(6449)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex argine di difesa del Po Morto, in comune di Caselle Landi (Milano).

Con decreto 10 giugno 1963, n. 386/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex argine di difesa del Po Morto, segnato nel catasto del comune di Caselle Landi (Milano), al foglio 12, 17, 22 e 27, mappali 3194 (Ha 0.53.70); 184 (Ha 1.65.03); 266 (Ha 0.38.80); 462 (Ha 0.25.70); 3193 (Ha 0.28.80); 505 (Ha 1.19.00), 3192 (Ha 0.12.40); 688 (Ha 0.34.40); 3191 (Ha 0.14.40); 712 (Ha 0.18.30); 3493 (Ha 0.36.50 e 404 parte (Ha 1.07.51), di complessivi Ha 6.54.54, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 18 luglio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Milano, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6452)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno formatosi in seguito a rettifica del corso d'acqua del torrente Ferrera, in comune di Conegliano Veneto (Treviso).

Con decreto 31 maggio 1963, n. 347/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno formatosi in seguito a rettifica del corso d'acqua del torrente Ferrera, segnato nel catasto del comune di Conegliano Veneto (Treviso), alla sezione C, foglio IX, mappale 106 ½, di Ha 0.01.53, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6454)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in destra, del torrente Trapezi, in comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria).

Con decreto 29 maggio 1963, n. 342/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in destra, del torrente Trapezi, segnato nel catasto del comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria), al foglio n. 25, mappale 204 ½ di mq. 760, come risulta dalla planimetria rilasciata il 4 giugno 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6453)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio stradale di miglioramento fondiario « Cappuccinelli-Montemalbe », con sede in Perugia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 9671, in data 19 giugno 1963, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio stradale di miglioramento fondiario « Cappuccinelli-Montemalbe », con sede in Perugia, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 1° luglio 1962.

(6333)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 579/94 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassifica zione e l'alienazione a D'Angelo Antonio, nato in Orsogna il 2 aprile 1900, D'Angelo Giovanni, nato in Orsogna il 13 giugno 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto estese mq. 720 riportata in catasto alla particella numero 128 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alle particelle numeri 247-*e* e 247-*f* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 222, 224, 223, 225.

(6455)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

129

Corso dei cambi del 9 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,95	621,98	622,03	622 —	622,03	622,07	621,96	622 —	622,10	622 —
$ Can.	576,70	576,20	576,25	575,75	574,90	576,70	576,05	576,70	576,80	576,75
Fr. Sv.	143,83	143,78	143,79	143,815	143,79	143,82	143,825	143,80	143,83	143,82
Kr. D.	90,19	90,17	90,20	90,17	90,15	90,19	90,175	90,15	90,18	90,20
Kr. N.	87,06	87,06	87,09	87,08	87,05	87,07	87,07	87,05	87,10	87,05
Kr. Sv.	120,01	120 —	119,95	119,95	119,90	120,01	119,94	120,02	120,03	120,05
Fol.	172,68	172,72	172,70	172,725	172,50	172,70	172,71	172,05	172,71	172,70
Fr. B.	12,46	12,465	12,467	12,461	12,455	12,47	12,46225	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,94	126,94	126,97	126,935	126,90	126,96	126,93	126,92	126,96	126,95
Lst.	1742,65	1742,75	1742,75	1742,70	1742,50	1742,90	1742,40	1742,70	1742,95	1742,55
Dm. occ.	156,26	156,25	156,23	156,23	156,23	156,26	156,22	156,25	156,27	156,25
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,10	24,108	24,05	24,11	24,10625	24,10	24,11	24,10
Escudo Port.	21,71	21,72	21,7225	21,73	21,79	21,72	21,71	21,70	21,73	21,72

Media dei titoli del 9 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	106,75
Redimibile 3,50 % 1934	90,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1963

1 Dollaro USA	621,98
1 Dollaro canadese	575,90
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	90,172
1 Corona norvegese	87,075
1 Corona svedese	119,945
1 Fiorino olandese	172,717
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,932
1 Lira sterlina	1742,55
1 Marco germanico	156,225
1 Scellino austriaco	24,107
1 Escudo Port.	21,72

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso interno per titoli ed esame speciale a venti posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 284, relativa alle norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle forze armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, concernente l'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli ed esame speciale a venti posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare soltanto gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito i quali alla data del 10 aprile 1963 risultavano distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia a norma dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'art. 26 del successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto, alla data del presente bando di concorso, almeno cinque anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

2) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a «buono» con punti 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate direttamente ovvero pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena Ufficio 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate o pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

d) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

e) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

f) il grado militare rivestito e la durata del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia;

g) la indicazione delle eventuali ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, mutilazioni e ferite per fatti di guerra, croce al merito di guerra e campagne di guerra;

h) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede;

i) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni il Ministero si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 5.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda di ammissione al concorso i seguenti documenti:

1) l'attestazione degli anni di servizio prestati con le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, da rilasciarsi, a loro richiesta, dal Ministero di grazia e giustizia;

2) il diploma originale o la copia autenticata dal notaio, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio posseduto;

3) la copia dello stato di servizio militare rilasciata dalla competente autorità militare;

4) tutti quegli altri documenti che l'aspirante ritiene di produrre relativi ai titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8.

Art. 6.

L'esame speciale consiste in un colloquio avente per oggetto le seguenti materie:

1) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza;

2) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

4) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace.

Art. 7.

L'esame speciale di cui al precedente articolo, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato se il candidato riporta una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

L'avviso per la presentazione all'esame speciale sarà dato ai singoli candidati mediante comunicazione diretta.

Al candidato che, per giustificati motivi, non possa presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, la Commissione può consentire di effettuare il colloquio stesso in data successiva comunque non posteriore all'ultima seduta di esame.

Art. 8.

Nel valutare i titoli la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio complessivo non superiore a trenta.

I titoli soggetti a valutazione sono:

1) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

2) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

3) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;

4) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

5) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.

Art. 9.

I titoli di cui al precedente articolo sono valutati dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a trenta, così ripartito:

1) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti 4), 2) e 1) secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;

2) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,40 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino ad un massimo di punti 4;

3) per le ricompense al valor militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra e le campagne di guerra fino ad un massimo di punti 6;

4) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti 5;

5) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o pedagogia punti 11.

Il titolo di cui al n. 4) dovrà essere documentato mediante la esibizione di apposita attestazione rilasciata agli interessati dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - a seguito di loro specifica richiesta.

Art. 10.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame speciale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato da ciascun candidato nel colloquio e di quello attribuitogli dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero eventualmente in possesso (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio II, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuti apposito invito da parte dell'Amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 12.

Con decreto ministeriale saranno approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme di cui alle vigenti disposizioni legislative in materia di pubblici impieghi ed a parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia.

I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso.

I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia è attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumenti periodici o promozione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1963
Registro n. 34 *Grazia e giustizia, foglio n.* 264. — Gallucci

(6460)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a centosessantasette posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1962 integrato dal decreto ministeriale 23 marzo 1963.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1962, n. 2296, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1963, registro n. 45 ufficio riscontro Ferrovie, foglio n. 218, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centosessantasette posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1963, n. 3665, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 359, con il quale, allo scopo di consentire la partecipazione delle donne al concorso di cui sopra, è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma alle ore 7,30 dei giorni 1, 2 e 3 agosto 1963 presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno.

Roma, addì 4 luglio 1963

Il direttore generale: Renzetti

(6488)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 6 marzo 1963, n. 3629/Sanità, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle sedi di condotta medica vacanti al 30 novembre 1961, nella provincia di Vicenza;

Vista la dichiarazione 8 giugno 1963, con la quale il dottor Luciano Giunta rinuncia alla sede di Torri di Quartesolo;

Vista la graduatoria, approvata con decreto 6 marzo 1963, n. 3629/Sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giunta Luciano, rinunciatario, è dichiarato vincitore della sede di Torri di Quartesolo il dott. Pietro Morisani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza, e per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Vicenza e del comune di Torri di Quartesolo.

Vicenza, addì 19 giugno 1963

Il medico provinciale: Bontempo

(6201)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.